Le motivazioni della Cassazione sul ricorso di Umile Bisignano

"Condotta anteriore all'elezione a sindaco"

BISIGNANO Umile Bisignano è ritornato a sedere a capo dell'amministrazione comunale nel ruolo di primo cittadino dopo la sentenza dello scorso 19 maggio con cui la corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dello stesso contro Ivan De Bonis, amministratore unico della società che gestiva nel 2007 la casa di riposo "Vincenzo Giglio".

Bisignano era stato condannato per il reato di concussione perchè avrebbe costretto De Bonis ad assumere due persone alla sue dipendenze, e in caso contrario lo avrebbe estromesso dalla gestione della struttura e avrebbe fatto in modo che il Comune ritardasse l'emissione dei mandati di pagamento alla casa di riposo.

Nel ricorso Bisignano impugnava più capi della senzenza d'Appello. Il primo riguardava le presunte frasi minacciose che lo stesso avrebbe rivolto a De Bonis in un momento in cui non era ancora sindaco e che quindi non poteva abusare di alcuna qualità o potere pubblico. Altri tenevano a considerare gli elementi di prova diretta e indiretta sulle dichiarazioni della persona offesa riguardo alle circostanze relativa ad presunta assunzione che sarebbe stata richiesta mediante minacce e ad un licenziamento riconducibile sempre a Bisignano.

"Il ricorso è parzialmente fondato - secondo la Cassazione - e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati: in ordine al primo ed al terzo motivo di doglianza - relativi alla responsabilità di concussione e alla richiesta di assunzione - devono richiamarsi le linee interpretative da questa Suprema

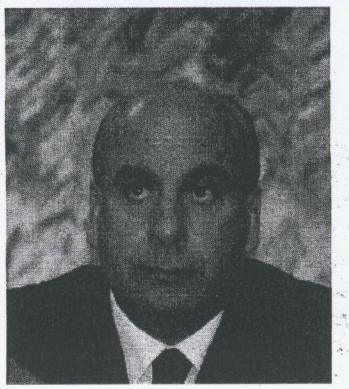

Umile Bisignano

Corte ormai da tempo tracciate riguardo all'ambito di applicazione della disposizione normativa dettata nell'art. 360 cod. pen., secondo cui la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato.

Occorre tuttavia considerare, sotto altro ma connesso profilo, che la norma delineata nell'art. 360 cod. pen. costituisce pur sempre un'eccezione alla regola secondo cui le qualifiche soggettive pubblicistiche devono sussistere al momento del fatto, poiché è il possesso di tali qualifiche ad investire il soggetto di quei poteri o doveri il cui abuso o violazione integra il contenuto di disvalore proprio del singolo delitto contro la pubblica amministrazione. Ne consegue, pertanto, l'inapplicabilità di tale previsione normativa nei casi di condotte anteriori all'acquisto della qualifica, ossia quando quest'ultima non sussista ancora al tempo della condotta, ma il fatto commesso si riferisca ad un ufficio o servizio che il soggetto attivo venga ad esercitare in un momento successivo.

Ciò posto, deve ritenersi che nel caso in esame non sia stato fatto buon governo di tale quadro di principii, poichè non emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza impugnata se le diverse manifestazioni di comportamento minaccioso descritte nel tema d'accusa, e dai Giudici di merito ritenute sintomatiche di una condotta concussiva, siano temporalmente collocabili quando era ancora in corso la campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali, ossia quando il ricorrente non aveva ancora assunto alcuna carica istituzionale, ovvero nel periodo successivo alla sua elezione a Sindaco.

Infondato, di contro, deve ritenersi il quarto motivo di ricorso - (relativo al presunto licenziamento richiesto da Bisignano - poiché in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o cause di nullità della sentenza impugnata.

P.Q.M. - la Cassazione ha - annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A e rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigettato - dunque - nel resto il ricorso".

rp

Il ministero il progetto per 30 imm

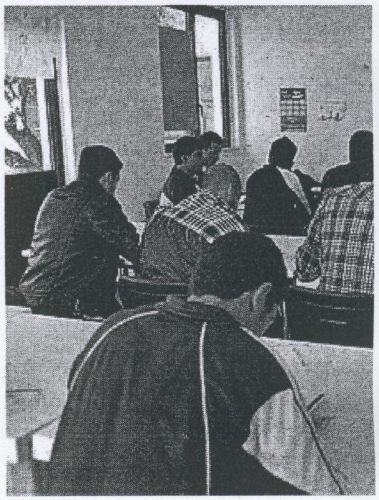

A

ACRI "Siamo soddisfatti per l'ammissione della proposta progettuale di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione umanitaria."

Così l'assessore comunale ai servizi sociali, Franco Gencarelli. "Il Ministero dell'Interno, dice,, con decreto del 30 maggio 2016, ha ammesso il Comune di Acri alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), finanziando la proposta progettuale presentata dall'Ente. Si tratta del riconoscimento di un contributo per la realizzazione d'interventi di accoglienza ordinaria in favore degli emigrati, cioè la messa in atto di interventi materiali di base, ovvero vitto e alloggio, contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale. Destinatari dei servizi di accoglienza saranno trenta

osp
lo s
am
per
eur
201
a c
le e
cofi
e e
201
a c
ed e
Con
lizz
pre
figu
den
lavo
le. I
ordi
all'i
min
pag
ziat
cui
del
min

La Provincia Mercoledì 6/7/2016